

**Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 (BUR n. 107/1997)
(Abrogata)**

**INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI,
ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA ⁽¹⁾**

[Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della prima guerra mondiale, che tanto dolorosamente ha coinvolto la popolazione e la terra veneta, promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, inseriti in contesti ambientali di particolare valenza naturalistica.

Art. 2 - Beni oggetto di censimento, recupero e valorizzazione.

1. Fermi restando le competenze statali in ordine ai propri beni, e i vincoli di tutela, ai fini della presente legge sono considerati oggetto di censimento, recupero e valorizzazione:

- a) i forti, i capisaldi e le fortificazioni;*
- b) le gallerie;*
- c) le trincee;*
- d) i percorsi militari;*
- e) gli osservatori militari;*
- f) gli ex ospedali militari;*
- g) i cimiteri di guerra; ⁽²⁾*

h) ogni altro manufatto e opera aventi correlazione con le operazioni militari della grande guerra.

Art. 3 - Individuazione, censimento e catalogazione dei beni.

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti locali interessati e delle Forze armate, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, mediante convenzione, alla individuazione, al censimento ed alla catalogazione dei beni di cui all'articolo 2, nonché al recupero dell'apparato documentale e iconografico ad essi relativo, per farne oggetto di memoria storica e occasione di studio, di ricerca storico-scientifica, di mostre e di

rassegne.

2. *Il censimento e la catalogazione di cui al comma 1 devono rispettare le norme in materia regionali e statali garantendo la raccolta su supporto informatico di dati e immagini per il loro inserimento nella banca dati dei beni culturali e ambientali del Veneto.*

3. *Il materiale di cui ai commi 1 e 2 è utilizzato, anche, per costituire o dotare archivi e musei storici, esistenti o da realizzare preferibilmente in alcune tra le strutture più significative di cui all'articolo 2.*

4. *I dati relativi ai beni vengono tradotti negli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni interessati, per garantire un uso corretto e appropriato dei beni stessi.*

Art. 4 - Interventi per il recupero e la valorizzazione dei beni.

1. *La Giunta regionale, per il recupero e la valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al limite massimo del novanta per cento della spesa ammessa, a comuni e comunità montane.*

2. *I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi per l'esecuzione degli interventi anche di associazioni pro-loco, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati.*

3. *La Giunta regionale definisce con proprio atto:*

a) *i criteri per l'assegnazione dei contributi;*

b) *le modalità di presentazione dei progetti;*

c) *le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.*

4. *La Giunta regionale tiene conto dei progetti formulati in precedenza e non ancora finanziati.*

5. *Il dirigente regionale della struttura competente provvede all'erogazione dei contributi sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.*

Art. 5 - Norma finanziaria.

omissis ⁽³⁾]

- 1 () La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall'articolo dall'art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".
- 2 () Nei siti individuati quali cimiteri di guerra sono escluse, ai sensi della lettera b), del comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 17, le attività di raccolta di cimeli e reperti mobili della grande guerra.
- 3 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.